

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1757

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1993

---

Legge-quadro per la promozione e lo sviluppo delle arti  
visive moderne

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le motivazioni che sottendono la presentazione di questo disegno di legge sono molteplici e diversificate. Cercheremo, pur nel necessario schematico di rito, di sottolinearne alcune tra le più evidenti e macroscopiche. Il nostro Paese ha sempre rappresentato per il mondo intero fin dalla sua più lontana origine la cosiddetta «culla dell'arte». Infatti è presente sul nostro territorio la più alta concentrazione di beni artistico-culturali e monumentali del mondo! Nel sorvolare sulle condizioni di degrado di un simile patrimonio e sulle esigenze di profonde modificazioni di politiche, culture e metodologie della conservazione e della valorizzazione dello stesso, intendiamo utilizzare in questa sede il «peso» e l'«incidenza» sul bilancio dello Stato delle poste attive derivanti da questa vera e propria «fonte di ricchezza nazionale». Esse dimostrano inequivocabilmente due dei principali fondamenti portanti del presente disegno di legge:

il primo, quello di individuare nelle vocazioni storiche del popolo italiano, le vere e proprie connotazioni «genetiche» della nostra gente che debbono esser poste alla base di ogni consapevole indirizzo di programmazione, di sviluppo e di investimento nella nostra Nazione!

il secondo, quello di rilevare che la promozione e lo sviluppo delle attività artistiche in uno Stato corrispondono non soltanto ad una giusta ed esaltante scelta di «qualità della vita» (basti osservare l'attuale degrado delle città e dei beni culturali ed ambientali del nostro Paese), ma ad un investimento produttivo dalle redditività incalcolabili! (Sarebbe molto divertente ed istruttivo calcolare nei secoli il ricavato economico delle «città d'arte» dalle testimonianze eterne dei loro geni e delle opere loro lasciate dai maestri dell'arte dei secoli scorsi).

Vogliamo affermare, onorevoli colleghi, che in una società ove l'arte non trova gli spazi adeguati non solo si offendono e si mortificano le più alte ed elevate qualità dei popoli, ma si minano alla base i processi evolutivi, culturali ed espressivi della società stessa. Ciò provoca danni incalcolabili al ruolo del nostro popolo in Europa e nel mondo e riflessi dannosi, anch'essi incalcolabili, sull'economia nazionale. Appare quindi evidente l'urgenza di dar vita ad un provvedimento legislativo che finalmente ponga le basi per un nuovo ruolo ed una nuova prospettiva delle arti visive tradizionali (grafica, pittura, scultura, architettura, fotografia, arti audiovisive e cinetico-informatiche nella nostra società).

Ecco quindi anche l'esigenza di ricreare un giusto rapporto tra l'arte e la società e tra l'arte ed il territorio che, nel riconferire «qualità e bellezza» alle città ed ai centri storici della Nazione, faccia tornare il Paese ad essere la «culla delle arti». Si restituirà così a migliaia e migliaia di giovani diplomati dalle accademie di belle arti, dai licei artistici, dagli istituti d'arte, dalle facoltà di architettura, a liberi professionisti ed autodidatti, un ruolo diverso ed incisivo nella nostra società. Come non vedere lo stato di disagio e di totale scollamento degli Enti autonomi espositivi di Venezia, Milano e di Roma? Come non rilevare l'esigenza di un ruolo diverso della capitale d'Italia nel confronto con gli altri centri europei e mondiali dell'arte? Come non sentire l'esigenza di creare finalmente grandi e moderne strutture museali tecnologicamente avanzate per l'architettura, la scultura, e le altre arti figurative? Come non avvertire il vuoto che esiste nel Sud d'Italia e nelle grandi isole di significative «presenze» delle attività e delle strutture artistiche nazionali? La verità è che è mancata totalmente una vera politica di sviluppo e promozione delle

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attività artistiche nel nostro Paese! Tutto ciò è stato avvertito, sofferto e denunciato dagli animi più sensibili e nobili della nostra cultura artistica (da Zevi a Portoghesi, da Pane a Brandi), basti pensare alle riflessioni ed alle denunce che da sempre hanno portato avanti i più illustri critici e studiosi dell'arte figurativa italiana (da Ponente ad Argan, da Calvesi a Barilli). È ora che una nuova stagione inizi, che si modifichi nel profondo la politica della conservazione e della tutela dei patrimoni artistici del passato e che si sappia coordinare con essa una nuova e decisiva politica nazionale di promozione e sviluppo delle moderne arti visive.

Come non realizzare, ad esempio, una rete nazionale integrata di strutture espositive e produttive per le arti visive (arti antiche ed arti moderne) dando un equilibrato ed intelligente ruolo alle regioni ed agli enti locali del Paese?

Occorreva, infatti, onorevoli colleghi, individuare necessariamente un ruolo attivo delle regioni e degli enti locali per i loro ruoli istituzionali per lo sviluppo culturale ed artistico dei rispettivi territori. Occorreva una vera e propria sostituzione della legge 29 luglio 1949, n. 717, altrimenti conosciuta come legge «del 2 per cento, per

l'arte negli edifici pubblici», continuamente disattesa e resa inefficace. Occorreva rendere obbligatori i concorsi pubblici per la progettazione delle opere pubbliche che superassero il tetto dei due miliardi con una giusta articolazione di carattere comunale, provinciale e regionale, ai fini di garantire la qualità e l'artisticità degli stessi. Occorreva, infine, una riforma degli ordinamenti dell'istruzione artistica che consentisse l'utilizzazione obbligatoria dei diplomati dagli istituti d'arte nelle strutture degli uffici tecnici comunali. In definitiva, onorevoli colleghi, occorre il varo di una nuova politica di tutela e di promozione delle arti visive!

Si tratta, in effetti, di far tornare l'Italia ad essere - come già detto in precedenza - la terra delle città d'arte e dei mille e mille centri storico-artistici, ma soprattutto di consentire al genio dei maestri delle nostre moderne arti visive di poter continuare a dare quell'incalcolabile contributo alla crescita economica e culturale del nostro Paese, così come fu concesso ai grandi maestri del passato. Tutto ciò consentirà, onorevoli senatori, alla nostra Nazione di recuperare le sue vere vocazioni ed il suo ruolo nell'Europa e nel mondo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ARTI VISIVE MODERNE PRESSO IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

##### Art. 1.

###### *(Istituzione del Fondo)*

1. È costituito presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali il Fondo nazionale per la promozione e lo sviluppo delle arti visive moderne per:

a) la promozione in Italia ed all'estero delle attività finalizzate alla conoscenza, alla documentazione, alla ricerca e alla sperimentazione delle arti visive contemporanee: grafica, pittura, scultura, architettura, fotografia, arti audiovisive e cinetico-informatiche;

b) l'acquisto di significative collezioni o di singole opere di artisti contemporanei o di beni mobili ed immobili ad essi appartenenti, comunque fondamentali per la conoscenza e la documentazione dei più rappresentativi e prestigiosi maestri delle moderne arti visive:

c) la creazione ed il mantenimento di una rete nazionale di strutture e spazi espositivi, di concerto con le regioni e gli enti locali interessati, che investa in modo equilibrato l'intero territorio nazionale, isole comprese;

d) la promozione di progetti e la realizzazione di opere monumentali, di rilevanza nazionale, in tutti i settori delle arti visive, finalizzati anche al recupero urbanistico-territoriale ed ambientale di aree degradate.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha carattere stabile, ha una dotazione pari a lire 60

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi per il triennio 1994-1997 ed è altresì finanziato mediante la destinazione ad esso:

a) di una quota dei proventi delle lotterie nazionali, determinato annualmente in sede di legge finanziaria;

b) delle erogazioni liberali in denaro che le persone fisiche o giuridiche versano al Fondo stesso, direttamente o mediante associazioni, fondazioni senza fini di lucro o pubbliche istituzioni.

3. Le erogazioni liberali di cui alla lettera b) del comma 2 sono interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

## Art. 2.

*(Costituzione del Comitato nazionale.  
Norme attuative)*

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del Comitato nazionale e, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione di un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del Fondo di cui all'articolo 1. Il Comitato nazionale e le norme regolamentari devono rispondere, tra l'altro, ai seguenti principi:

a) un'adeguata rappresentanza del mondo dell'arte e della cultura artistica, delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) un'adeguata rappresentanza delle più prestigiose istituzioni pubbliche e private operanti nel settore e dei più significativi maestri dell'arte visiva italiana;

c) un'equilibrato riparto delle risorse disponibili che comunque tenga conto delle specificità dei diversi settori artistico-espressivi;

d) la realizzazione di iniziative che, nell'evitare la dispersione delle risorse, tutelino il rilancio ed il ruolo delle arti nella società e nel territorio;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) la massima trasparenza nella formazione delle scelte a tutti i livelli, nonché un'equilibrata presenza territoriale delle iniziative stesse.

## TITOLO II

## COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

## Art. 3.

*(Promozione delle arti visive moderne da parte delle regioni, delle province e degli enti locali)*

1. Le regioni, le province ed i comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci annuali di previsione una somma non inferiore al 2 per cento delle somme impegnate nel penultimo esercizio finanziario per l'acquisto di beni e servizi da destinarsi alle finalità di cui all'articolo 1 per interventi ed iniziative di carattere regionale, provinciale e comunale.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le amministrazioni possono promuovere accordi ed intese ai sensi dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo disciplinano le modalità di attuazione degli interventi sulla base dei principi generali della presente legge entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

## TITOLO III

## ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI

## Art. 4.

*(Abrogazione della legge 29 luglio 1949 n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni)*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, le comunità montane,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i comuni e tutti gli altri enti pubblici che provvedono alla esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici o alla loro ricostruzione o ristrutturazione, nonché all'apprestamento di aree e spazi di uso pubblico, quali: piazze, strade, parchi e giardini, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento del totale delle spese previste nei rispettivi progetti per corredare le costruzioni di cui trattasi con opere moderne di arte visiva.

## Art. 5.

*(Modalità attuative)*

1. Il Governo, con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina le modalità di applicazione della riserva secondo i seguenti principi:

- a) massima pubblicità e trasparenza delle procedure di bando e selettive;
- b) adeguata partecipazione di esperti nelle commissioni giudicatrici;
- c) rigorose forme di verifica e sanzionatorie includenti anche il divieto di rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti autorizzatori comunque denominati per l'esecuzione delle opere i cui progetti non rispettino la riserva di cui all'articolo 4;
- d) puntuale individuazione delle opere soggette all'obbligo di riserva di cui al citato articolo 4;
- e) eccezionali modalità di concessione di deroghe dagli obblighi di cui all'articolo 4 sulla base di comprovate esigenze adeguatamente motivate;
- f) obbligatorietà del bando di concorso per la progettazione e i limiti d'importo per le regioni, le province e i comuni.

## Art. 6.

*(Abrogazione di norme)*

1. È abrogata la legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV  
DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

*(Delega legislativa)*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riformare gli enti autonomi: La Biennale di Venezia, l'Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna e l'Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;

b) razionalizzare e realizzare la rete museale e le gallerie nazionali d'arte moderna, e varare il relativo piano decennale di costruzione;

c) rendere obbligatori i bandi di pubblico concorso per la progettazione delle opere di cui all'articolo 4 ed i relativi limiti d'importo;

d) provvedere alla istituzione di un indirizzo formativo, presso le Accademie di belle arti, i Licei artistici e gli Istituti di arte, di quadri tecnici per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

e) a provvedere al riordino dell'imposizione fiscale e alla concessione di sgravi fiscali al fine di incentivare gli interventi di promozione e sviluppo delle arti visive moderne.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Governo alle Camere, al fine di acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-



---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.